

 STUDIO LEGALE
AVV. FRANCO ZAMBELLI
AVV. ANNAMARIA TASSETTO

ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI COST. A MESTRE IL 22.12.1978
PARTITA IVA: 00776350274

30171 MESTRE (VE) - VIA CAVALLOTTI N. 22 TEL. 041 940752
TELEFAX 041 937621 E-MAIL: info@ztllex.com

FZ/af
VIA FAX
010-873336
SEGUE RACCOMANDATA

Mestre, 28.10.2010

Preg.mo Sig.

AVV. MAURIZIO MARESCA

VIA ASSAROTTI, 17/7

16122 GENOVA (GE)

OGGETTO: AUTORITA' PORTUALE / TERMINAL RINFUSE
TAR VENETO R.G. 526/2010 (ns. rif. 33156)

Le trasmetto la comunicazione or ora ricevuta dal Tar del Veneto che dichiara
inammissibile il ricorso promosso.

Nel congratularmi porgo cordiali saluti.

Avv. Franco Zambelli


All.: c.s.

 STUDIO LEGALE
AVV. FRANCO ZAMBELLI
AVV. ANNAMARIA TASSETTO

ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI COST. A MESTRE IL 22.12.1978
PARTITA IVA: 00776350274

30171 MESTRE (VE) - VIA CAVALLOTTI N. 22 TEL. 041 940752
TELEFAX 041 957621 E-MAIL: info@ziflex.com

FZ/af
VIA FAX
010-873336
SEGUE RACCOMANDATA

Mestre, 28.10.2010

Preg.mo Sig.

AVV. MAURIZIO MARESCA

VIA ASSAROTTI, 17/7

16122 GENOVA (GE)

OGGETTO: AUTORITA' PORTUALE / TERMINAL RINFUSE
TAR VENETO R.G. 526/2010 (ns. rif. 33156)

Le trasmetto la comunicazione or ora ricevuta dal Tar del Veneto che dichiara
inammissibile il ricorso promosso.

Nel congratularmi porgo cordiali saluti.

Avv. Franco Zambelli


All.: c.s.

28-OTT-2010(610) 12:10

T. A. R. VENETO - UFF. SENTENZE

(FAX) +390412403970

P. 001/001

Mod. AVVISI-TAR



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Venezia

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Maresca Maurizio

Presso:

Zambelli Franco

Via Cavallotti, 22 30171 Venezia-Mestre Tel
041940752 Fax 041957621

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 28/10/2010 con il n. 5853/2010 ed esito: **Dichiara Inammissibile.**

Numero Registro Generale: 526/2010

Parti	Avvocati
Terminal Rinfuso Italia Spa	Biagini Alfredo Mauceri Corrado Tesaro Claudio
Contro:	
Parti	Avvocati
Autorita' Portuale Di Venezia, ed altri	Maresca Maurizio

Venezia, li' 28/10/2010



ORIGINALE

N. ~~853~~/10 REG.SEN.
N. 00526/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Terminal Rinfuse Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Corrado Mauceri, Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Autorita' Portuale di Venezia, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Maresca, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Terminal Intermodale Venezia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205; Multi Service Srl;



per l'annullamento

della deliberazione n. 4/2010 con la quale il Comitato portuale, ha deciso di autorizzare il sub ingresso parziale nella concessione di T.I.V. Spa da parte di Multi Service srl con prescrizioni; della deliberazione n. 5/2010 con la quale il Comitato intimato ha deciso di non accogliere l'istanza di estensione della concessione demaniale marittima in capo a T.R.I. Spa su parte del compendio demaniale attualmente concesso alla T.I.V.; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Venezia e di Terminal Intermodale Venezia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FAITTO

Terminal Rinfuse Italia spa (in prosieguo, TRI), operante nel settore della movimentazione di merci alla rinfusa e concessionaria di un'area demaniale nel porto di Venezia, ha impugnato le deliberazioni 3 febbraio 2010 n. 4 e 5 con le quali il Comitato



portuale dell'Autorità Portuale di Venezia (in avanti, AP) ha autorizzato, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, il subingresso parziale di Multi Service srl (d'ora in poi, MS) - soggetto che, anch'esso operante nella movimentazione di merci, aveva acquisito il ramo d'azienda di Terminal Intermodale Venezia spa (successivamente, TIV), impresa titolare della concessione demaniale marittima sull'area confinante con quella concessionata a TRI - nelle aree già utilizzate da TIV nell'esercizio del ramo d'azienda ceduto, e, rispettivamente, ha negato a TRI l'estensione della concessione demaniale sull'area oggetto del subingresso che TRI stessa aveva richiesto in concessione rivendicando una posizione di concorrenzialità nei confronti di MS.

Secondo TRI la delibera n. 4/10 del Comitato portuale che ha autorizzato il subingresso di MS in una parte dell'area concessionata a TIV sarebbe illegittima per violazione dell'obbligo di astensione dell'ing. Semenzato (parte interessata nella predetta determinazione, in quanto direttore generale di TIV), per mancato rispetto del principio di necessaria comparazione delle proposte avanzate dai due soggetti interessati ad ottenere la concessione della medesima area portuale, per inesistenza dei presupposti fattuali per il subingresso parziale, per mancata osservanza del parere della Commissione consultiva locale e per il mancato esercizio del potere di vigilanza sull'adempimento del programma di attività connesso al titolo concessorio rilasciato a TIV.



Resistevano in giudizio sia l'AP che le controinteressate TIV e MS eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse (nessun beneficio, invero, deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale annullamento dell'autorizzazione al subentro parziale di MS nella concessione di TIV) e comunque rilevandone, nel merito, l'infondatezza (l'art. 46 del c.n. non vieta né esclude altrimenti il subingresso parziale nella concessione demaniale; il medesimo art. 46, inoltre, conferisce al concessionario una posizione qualificata facoltizzandolo a farsi sostituire da terzi di proprio gradimento nel godimento della concessione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità concedente che la rilascia previa verifica della rispondenza della sostituzione all'interesse pubblico: interesse che, comunque, non deve né può essere comparato con l'interesse connesso all'eventuale offerta di terzi autonomamente pretendenti al subentro, in quanto non hanno alcun titolo a concorrervi. Giacché l'art. 46, concernente il subingresso nella disponibilità di un'area già concessionata, non prevede alcuna concorrenza, a differenza del precedente art. 37 riguardante un'area non gravata da concessione).

La causa è passata in decisione all'udienza del 13 ottobre 2010.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

L'eventuale annullamento dell'autorizzazione al subingresso di MS a TIV, infatti, non arrecherebbe a TRI alcuna utilità sostanziale, posto



non ha mai avviato un procedimento di decadenza della concessione assegnata a TIV, né TRI ha impugnato tale omissione con il presente gravame.

Così come, analogamente, la legittimazione di TRI non può trarre giustificazione dall'interesse al mancato radicamento in un'area adiacente alla propria di un'impresa concorrente nella medesima attività: giacché oggetto del contendere non è la possibile concorrenza di un soggetto che si colloca in area viciniora, ma esclusivamente l'ottenimento in concessione di tale area per ampliare la propria attività.

Né, d'altra parte, la legittimazione di TRI può ravvisarsi nella circostanza che "TRI sia titolare di domanda concorrente a quella presentata da MS e da TTV": nessuna concorrenza può esservi tra la domanda di TRI e quella di MS/TIV, atteso che nel caso di specie si è avviato un procedimento non già di concessione di aree demaniali nella disponibilità dell'Autorità concedente ai sensi dell'art. 37 c.n. (che, appunto, prevede la concorrenzialità tra diverse domande dello stesso bene non concessionato), ma di subingresso di MS a TIV, previa verifica della rispondenza del subingresso stesso ai canoni dell'interesse pubblico.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe



proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28 OTT. 2010

IL SEGRETARIO

Outuro, mozo
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

